



REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

FIPCF
REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

INDICE

Art. 1. - Emanazioni e modifiche.....	pag. 1
TITOLO II	
SOCIETA' SPORTIVE	
Art. 2 - Le Società e le Associazioni Sportive.....	pag. 1
Art. 3. - Adempimenti	pag. 2
Art. 4. - Diritti e doveri delle Società Sportive.....	pag. 3
Art. 5. – Cessazione.....	pag. 3
Art. 6. – Fusione e Incorporazione.....	pag. 4
TITOLO III	
I TESSERATI	
Art. 7. – I Tesserati.....	pag. 5
Art. 8. – Diritti e doveri dei Tesserati.....	pag. 5
Art. 9. – Dirigenti.....	pag. 6
Art. 10. – Riconoscimenti Federali.....	pag. 6
TITOLO IV	
STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE	
Art. 11. – Norme generali.....	pag. 7
Art. 12.– La Direzione Tecnica Nazionale.....	pag. 7
Art. 13. – La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.....	pag. 8
Art. 14. – La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici.....	pag. 8
Art. 15. – La Commissione Nazionale Attività Giovanile.....	pag. 9
Art. 16. – La Commissione Nazionale Cultura Fisica	pag. 9
Art. 17. – La Commissione Federale Atleti.....	pag. 10
Art. 18. - La Commissione Federale Antidoping.....	pag. 10
Art. 19. - Il Medico Federale.....	pag. 10
Art. 20. – La Scuola Nazionale.....	pag. 10
Art. 21. – Il Centro Studi e Ricerche.....	pag. 11
Art. 22 - Gli Ispettori Federali.....	pag. 11
Art. 23. – Il Direttore Tecnico Regionale.....	pag. 11
Art. 24. – Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara.....	pag. 11
Art. 25. – Il Commissario Regionale Insegnanti Tecnici.....	pag. 12
Art. 26. – Il Commissario Regionale Attività Giovanile.....	pag. 12
Art. 27. – Il Commissario Regionale Cultura Fisica.....	pag. 13
TITOLO V	
GLI UFFICIALI DI GARA	
Art. 28. - Norme generali	pag. 13
Art. 29 - Livelli di Inquadramento.....	pag. 14
TITOLO VI	
GLI INSEGNANTI TECNICI	
Art. 30. - Norme generali	pag. 15
Art. 31. – Livelli di Inquadramento.....	pag. 15
TITOLO VII	
GLI ATLETI	
Art. 32. - Norme generali	pag. 16
Art. 33. - Classi degli Atleti.....	pag. 16
Art. 34. - Vincolo sociale.....	pag. 16
Art. 35. - Gli Azzurri.....	pag. 17
Art. 36. - Squadre Nazionali.....	pag. 18
TITOLO VIII	
LE GARE	
Art. 37. - Norme Generali.....	pag. 18

Art. 38. – Partecipazione.....	pag. 18
Art. 39. – Organizzazione Gare Internazionali in Italia.....	pag. 18
Art. 40. – Organizzazione Gare Nazionali.....	pag. 19
Art. 41. - Organizzazione Gare Regionali.....	pag. 19

TITOLO IX

LE ASSEMBLEE

Art. 42. – Norme Generali.....	pag. 19
Art. 43. – Ricorso avverso l'errata o omessa attribuzione dei voti.....	pag. 19
Art. 44. – Commissione Verifica Poteri e Scrutinio.....	pag. 20
Art. 45. – Formazione degli elenchi dei Candidati e Pubblicità.....	pag. 20
Art. 46. - Modalità di svolgimento dell'Assemblea	pag. 21
Art. 47. – Verbale dell'Assemblea.....	pag. 21
Art. 48. – Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale.....	pag. 21
Art. 49. – Entrata in vigore.....	pag. 22

FIPCF

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Emanazioni e modifiche

- 1) Il Regolamento Organico Federale ed ogni sua eventuale modifica, è emanato con deliberazione del Consiglio Federale ed è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7), Punto 5), Lettera l) dello Statuto del CONI.

TITOLO II LE SOCIETA' SPORTIVE

Art. 2. - Le Società e le Associazioni Sportive

- 1) Possono essere affiliate alla FIPCF, a condizione che le domande di affiliazione (redatte sugli appositi modelli e sottoscritte dal legale Rappresentante), siano approvate dal Consiglio Federale, previo parere del Comitato Regionale competente, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche formalmente costituite che intendono praticare le discipline sportive controllate dalla FIPCF e che:
 - a) siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione;
 - b) siano rette da un Consiglio Direttivo, eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, nominato dalle competenti Autorità;
 - c) non abbiano finalità di lucro;
 - d) siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente. Inoltre l'impianto deve essere posto alla distanza stradale minima di 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina affiliata, la quale abbia punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni, ai sensi dell'Art. 6) dello Statuto Federale. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Federale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive interessate o se trattasi di impianto messo a disposizione da Enti locali o Scuole pubbliche;
 - f) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione.
- 2) Le Società Sportive e le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui al precedente Punto 1) del presente Articolo, che di seguito verranno indicate per brevità come

- “Società Sportive”, sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, dal Consiglio Federale della FIPCF.
- 3) Lo Statuto delle Società Sportive affiliate, nonché le relative eventuali modifiche, devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dal Consiglio Federale. Ai fini del riconoscimento, ai fini sportivi, delle Società Sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIPCF.
 - 4) I Gruppi Sportivi Militari per potersi affiliare alla FIPCF devono risultare firmatari dell'apposita convenzione con il CONI, anche in deroga ai requisiti di cui al precedente Punto 1).
 - 5) E' istituito presso la Segreteria Federale l'Albo delle Società Sportive della FIPCF dove vengono iscritte le Società Sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI con l'indicazione della data di riconoscimento e del numero progressivo.
Le domande di affiliazione possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare.
 - 6) La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale e contestualmente al Comitato Regionale competente che deve esprimere il proprio motivato parere circa l'idoneità dell'impianto allo svolgimento delle attività federali. Il Comitato Regionale può incaricare il Delegato Provinciale competente per la verifica in questione.
 - 7) La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva affiliata e dei suoi Soci al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Federale di Giustizia Sportiva e deve essere corredata dei seguenti documenti anch'essi sottoscritti dal legale Rappresentante :
 - a) Atto Costitutivo e Statuto Sociale;
 - b) elenco dei Dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - c) ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;
 - d) elenco nominativo dei tesserati;
 - e) descrizione dell'impianto e delle attrezzature a disposizione.
 - 8) Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione. Sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delibera il Consiglio Federale.
 - 9) Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° gennaio al 31 gennaio; quelle presentate dal 1° febbraio al 31 dicembre sono soggette ad una soprattassa pari al 50% della quota di riaffiliazione.
 - 10) Il Consiglio federale delibera annualmente, con provvedimento motivato, le quote di Affiliazione e Riaffiliazione.

Art. 3. - Adempimenti

- 1) A pena d'inefficacia agli effetti sportivi, ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto Sociale deve essere comunicata entro trenta giorni dalla delibera alla Federazione per l'approvazione, unitamente al nuovo testo dello Statuto e al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che ha approvato la modifica. Di tale cambiamento deve essere data comunicazione al CONI, per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche.

- 2) Devono, inoltre, essere comunicate entro trenta giorni alla Federazione tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione.
- 3) Copia della convocazione dell'Assemblea dei Soci elettiva deve essere inviata al Comitato Regionale competente per l'eventuale designazione di un osservatore. Copia del verbale dell'Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo deve essere depositata presso la Segreteria Federale entro trenta giorni dallo svolgimento.

Art. 4. - Diritti e doveri delle Società Sportive

- 1) Le Società Sportive hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIPCF e dal CONI.
- 2) Le Società Sportive sono tenute a:
 - a) osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIPCF, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
 - b) versare le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale ed adempiere agli altri obblighi di carattere economico;
 - c) mettere a disposizione della Federazione e dei Comitati Regionali gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Federali.
 - d) vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative all'uso di sostanze proibite e all'uso di metodi dopanti;
 - e) tesserare tutti i propri Atleti dopo averli sottoposti, obbligatoriamente, alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
 - f) curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri tesserati;
 - g) favorire le operazioni di ispezione e controllo disposti dalla Federazione;
 - h) corrispondere con gli Organi Federali Centrali e con gli Uffici della Federazione esclusivamente tramite il Comitato Regionale competente.
- 3) Le Società Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.
- 4) Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, tesserati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

Art. 5. - Cessazione

- 1) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti all'Articolo 4, comma 1) dello Statuto Federale;;
 - e) sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate da gli Organi Federali di Giustizia Sportiva e dagli stessi comminata;
 - f) inattività sportiva protratta per un periodo superiore ai dodici mesi.

- 2) In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIPCF ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione dell'affiliazione e\o del tesseramento alla FIPCF comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 3) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, punto 5), lettera n) dello Statuto del CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Art. 6. - Fusione e Incorporazione

- 1) La fusione e l'incorporazione tra due o più Società Sportive affiliate può avvenire, previa approvazione da parte del Consiglio Federale, tra Società Sportive appartenenti alla stessa Regione, in regola con i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Federazione ed improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione:
 - a) mediante la costituzione di una Società Sportiva nuova distinta dalle precedenti;
 - b) mediante l'incorporazione in una Società Sportiva di una o più altre.Nel caso sub a), alla nuova Società Sportiva sorta dalla fusione sarà riconosciuta l'anzianità federale dell'affiliato di più antica affiliazione tra quanti ne hanno dato origine; sarà inoltre, attribuito il punteggio maggiore tra quelli attribuiti alle diverse Società Sportive interessate alla fusione.
Nel caso sub b), restano integri l'anzianità e i diritti sportivi della Società Sportiva incorporante.
Alla domanda, da inviarsi al Consiglio Federale devono essere allegati: copia dei verbali delle Assemblee delle Società Sportive che hanno deliberato la fusione; lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società Sportiva sorta dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione. In tale ipotesi, l'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società Sportiva incorporante.
Il soggetto risultante dalla fusione o incorporazione, subentra in tutti gli obblighi esistenti a carico delle Società Sportive interessate alla fusione o all'incorporazione.
- 2) Gli Atleti tesserati con le Società Sportive che hanno partecipato alla fusione o all'incorporazione hanno diritto di esprimere, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta fusione\incorporazione, per mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail alla Segreteria Federale ed alla Società Sportiva interessata, la propria volontà riguardo il mantenimento del vincolo sociale con la nuova Società Sportiva. In caso positivo il vincolo si trasferisce, per la parte residua, alla nuova Società Sportiva con le stesse caratteristiche del precedente vincolo.
- 3) La partecipazione alla fusione o all'incorporazione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.
- 4) Della fusione o dell'incorporazione deve essere data comunicazione al Coni, per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

TITOLO III I TESSERATI

Art. 7. - I Tesserati

- 1) Le persone fisiche che possono far parte della FIPCF sono:
 - a) gli Atleti Agonisti, Pre-Agonisti e non Agonisti;
 - b) gli Insegnanti Tecnici;
 - c) gli Ufficiali di Gara;
 - d) i Dirigenti Sociali;
 - e) i Soci delle Società Sportive;
 - f) i Dirigenti Federali;
 - g) gli Onorari ed i Benemeriti.

- 2) Il Tesseramento delle persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento delle persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi ruoli federali; il tesseramento delle persone di cui alla Lettera g) è valido rispettivamente dall'atto della proclamazione o della nomina.
La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso.
- 3) Il tesseramento è valido per l'intero anno solare, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
- 4) Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
 - c) nei casi previsti nell'Art. 7, comma 5) dello Statuto Federale.
- 5) Tutti i tesserati devono provvedere al rinnovo annuale del tesseramento.
Il rinnovo del Tesseramento dei Dirigenti Federali, degli Insegnanti Tecnici e degli Ufficiali di Gara decorre dal 1° gennaio.
Il rinnovo del Tesseramento degli Atleti Agonisti e dei Dirigenti sociali decorre dal 1° gennaio a condizione che le Società Sportive provvedano alla Riaffiliazione nei termini indicati al precedente Articolo 2).
- 6) Per tutto quanto non specificato nel presente Articolo, si rimanda alle Norme Affiliazioni e Tesseramento, deliberate annualmente dal Consiglio Federale e sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 8. - Diritti e doveri dei tesserati

- 1) I Tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
 - b) indossare la divisa federale, osservando le specifiche disposizioni emanate dalla FIPCF in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - d) partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.
- 2) Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo. Spetta, altresì, l'elettorato passivo se in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 14 dello Statuto Federale.

- 3) I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto Federale ed ogni disposizione emanata dagli Organi Federali, i Regolamenti Tecnici specifici di ogni Disciplina Sportiva, il presente Regolamento, il Regolamento di Giustizia Sportiva ed il Regolamento Antidoping, nonché il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI ed ogni altro Regolamento emanato dagli Organi Federali.
- 4) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione ed onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 9. - I Dirigenti

- 1) Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:
 - a) i Dirigenti Federali centrali;
 - b) i Dirigenti Federali periferici;
 - c) i Dirigenti Sociali.
- 2) I Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale.
I Dirigenti Federali periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale.
I Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.
- 3) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'Articolo 14) dello Statuto Federale comporta la immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.
- 4) I Dirigenti Federali centrali e periferici fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina.
I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione della loro Società Sportiva.

Art. 10. - Riconoscimenti Federali

- 1) **Benemerenze:** gli Arbitri e gli Insegnanti Tecnici che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemerenze, possono essere nominati Arbitri Benemeriti o Maestri Benemeriti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. I Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemeranza con relativo diploma ed una tessera permanente.
- 2) **Certificato di Merito:** il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, può assegnare, ogni quadriennio il Certificato di Merito, istituito allo scopo di premiare con un'attestazione onorifica le Società Sportive affiliate ed i tesserati che, con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive federali. I "Certificati di Merito" sono accompagnati da un diploma.
- 3) **Onorari:** le procedure di elezione del Presidente Onorario e dei Membri d'Onore, sono previste nell'Art. 19 dello Statuto Federale.

TITOLO IV

STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

Art. 11. - Norme generali

- 1) La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi Federali Statutari sono regolati dallo Statuto Federale.
- 2) La Struttura Tecnico-Organizzativa Federale comprende:
 - a) la Direzione Tecnica Nazionale;
 - b) la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
 - c) la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici;
 - d) la Commissione Nazionale Attività Giovanile;
 - e) la Commissione Nazionale Cultura Fisica;
 - f) la Commissione Federale Atleti;
 - g) la Commissione Federale Antidoping;
 - h) il Medico Federale;
 - i) la Scuola Nazionale;
 - l) il Centro Studi e Ricerche;
 - m) gli Ispettori Federali;
 - n) il Direttore Tecnico Regionale;
 - o) il Commissario Regionale Ufficiali di Gara;
 - p) il Commissario Regionale Insegnanti Tecnici;
 - q) il Commissario Regionale Attività Giovanile;
 - r) il Commissario Regionale Cultura Fisica;
- 3) Tutti gli incarichi nazionali previsti nella struttura tecnico-organizzativa federale sono deliberati dal Consiglio Federale ed hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca.
- 4) Tutti gli incarichi regionali previsti nella struttura tecnico-organizzativa federale sono deliberati dai competenti Consigli Regionali e ratificati dal Consiglio Federale ed hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca.

Art. 12. - La Direzione Tecnica Nazionale

- 1) La Direzione Tecnica Nazionale è nominata dal Consiglio Federale ed è costituita da tutti i Tecnici incaricati della preparazione e dell'assistenza delle Squadre Nazionali.

Essa è coordinata dal Direttore Tecnico Nazionale, che ha i seguenti compiti :

 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale:
 - a.1) il calendario dell'attività agonistica nazionale;
 - a.2) il calendario dell'attività agonistica internazionale;
 - a.3) il programma dei raduni collegiali di preparazione degli Atleti di Interesse Nazionale;
 - a.4) la relazione tecnica sul programma di preparazione olimpica unitamente all'elenco degli Atleti "Probabili Olimpici", da sottoporre al C.O.N.I., e quello degli Atleti di "Interesse Nazionale".
 - b) proporre al Presidente i nominativi dei tecnici da convocare per la preparazione degli atleti;
 - c) convocare, sentiti gli Allenatori Federali e tramite la Segreteria Federale, gli Atleti per i raduni collegiali;
 - d) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti e sull'osservanza delle norme sanitarie ed antidoping;

- e) proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;
- f) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 13. - La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (CNUG)

- 1) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Federale ed è composta di un Presidente e di due membri con la qualifica di Ufficiale di Gara, categoria Internazionale o Benemerito.
- 2) La CNUG è convocata dal Presidente della Commissione per il tramite della Segreteria Federale;
Possono essere invitati alle riunioni della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara i Coordinatori Nazionali degli Ufficiali di Gara delle discipline della Cultura Fisica.
- 3) I compiti della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara sono :
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale:
 - a.1) i programmi dei Corsi Federali di qualificazione e aggiornamento, le procedure di svolgimento degli Esami per la promozione alle qualifiche superiori degli Ufficiali di Gara e le eventuali modifiche al Regolamento Arbitrale Federale;
 - a.2) i nominativi dei Docenti dei Corsi e dei Commissari d'Esami;
 - a.3) i nominativi degli Ufficiali di Gara selezionati tra gli Arbitri Internazionali, che dovranno svolgere, in ambito nazionale, le funzioni assegnate alla Giuria d'Appello dai Regolamenti Tecnici Internazionali delle Federazioni Internazionali di riferimento;
 - a.4) i nominativi degli Ufficiali di Gara idonei a sostenere gli Esami per la promozione alla qualifica internazionale.
 - b) proporre al Presidente della Federazione, per l'approvazione del Consiglio Federale, i nominativi degli Ufficiali di Gara da designare per le manifestazioni Internazionali;
 - c) designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali, interregionali per le fasi di qualificazione regionale ai Campionati Italiani di Classe e i Campionati Assoluti;
 - d) proporre al Presidente della Federazione, per l'approvazione del Consiglio Federale, l'elenco dei Segretari di Gara abilitati ad officiare nelle manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - e) compilare annualmente, sulla base dei rapporti ricevuti la graduatoria di merito degli Arbitri nazionali;
 - f) curare l'aggiornamento del Regolamento Tecnico Arbitrale, in base alle eventuali modifiche disposte dalle Federazioni internazionali;
 - g) proporre per l'approvazione del Consiglio Federale, le norme arbitrali delle specialità della Cultura Fisica;
 - h) predisporre, alla fine di ogni anno, un database sull'attività svolta dagli Ufficiali di Gara in campo Regionale, Nazionale ed Internazionale;
 - i) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 14. - La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici (CNIT)

- 1) La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dal Consiglio Federale ed è composta di un Presidente e di due membri in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico II Livello federale.

- 2) La CNIT è convocata dal Presidente della Commissione per il tramite della Segreteria Federale;
- 3) I compiti della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici sono :
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale i programmi dei Corsi Federali di qualificazione, aggiornamento e specializzazione, le relative procedure di svolgimento degli Esami per l'acquisizione delle qualifiche tecniche e le eventuali modifiche al Regolamento di Formazione Tecnica Federale.
 - b) proporre le iniziative utili per migliorare la preparazione degli Insegnanti Tecnici e per perfezionare la progressione didattica dell'insegnamento;
 - c) vigilare sulla condotta degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare al Procuratore Federale eventuali infrazioni disciplinari;
 - d) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici può avvalersi della collaborazione della Scuola Nazionale, del Centro Studi e Ricerche e della Commissione Nazionale Cultura Fisica nella strutturazione e nell'organizzazione dei Corsi.

Art. 15. - La Commissione Nazionale Attività Giovanile (CNAG)

- 1) La Commissione Nazionale Attività Giovanile è nominata dal Consiglio di Federale ed è composta di un Presidente e di due membri in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico Il Livello federale, Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie.
- 2) La CNAG è convocata dal Presidente della Commissione per il tramite della Segreteria Federale;
- 3) I compiti della Commissione Nazionale Attività Giovanile sono :
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale:
 - a.1) il programma dell'attività promozionale federale;
 - a.2) il calendario delle manifestazioni promozionali;
 - b) proporre le iniziative utili per migliorare lo sviluppo e la diffusione delle attività federali giovanili;
 - c) curare i rapporti con la Scuola;
 - d) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 16. - La Commissione Nazionale Cultura Fisica

- 1) La Commissione Nazionale Cultura Fisica è nominata dal Consiglio Federale ed è composta di un Presidente e di due membri in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico Il Livello federale, Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie.
- 2) La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, per il tramite della Segreteria Federale.
- 3) La Commissione può essere integrata con i Coordinatori Nazionali delle discipline del Braccio di Ferro, del Biathlon Atletico di Panca e Corsa e dello Sviluppo Muscolare Altezza-Peso, nominati in numero non superiore a due per disciplina dal Consiglio Federale.
- 4) I compiti della Commissione Nazionale Cultura Fisica sono :
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale il programma dell'attività promozionale ed agonistica della Cultura Fisica;
 - b) proporre le iniziative utili per migliorare lo sviluppo e la diffusione delle attività federali della Cultura Fisica

- c) esaminare eventuali nuove specialità della Cultura Fisica;
- d) collaborare con la Scuola Nazionale, il Centro Studi e Ricerche, la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici nella strutturazione e nell'organizzazione dei Corsi;
- e) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

Art. 17 – La Commissione Federale Atleti

La Commissione Federale Atleti è disciplinata da apposito Regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 18 - La Commissione Federale Antidoping

La composizione e le competenze della Commissione Federale Antidoping sono regolamentate nell'Appendice delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 19.- Il Medico Federale

- 1) Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale.
- 2) Il Medico Federale deve essere in possesso della specializzazione in medicina dello sport e tesserato per la F.M.S.I.
- 3) I Compiti del Medico Federale sono:
 - a) coordinare l'attività sanitaria a tutti i livelli federali;
 - b) preparare i dispositivi per l'osservanza delle norme sanitarie da parte di tutti gli associati;
 - c) svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli dal Consiglio Federale.

Art. 20.- La Scuola Nazionale

- 1) La Scuola Nazionale FIPCF ha lo scopo di offrire agli Affiliati ed i Tesserati un servizio, concreto e continuativo, per la realizzazione di progetti didattici e di interventi culturali in ambito sportivo. Essa opera in stretto collegamento con tutte le altre strutture federali, con la Scuola dello Sport del CONI ed in collaborazione con Istituzioni similari nazionali e internazionali.
- 2) La Scuola Nazionale è diretta da un Comitato Direttivo composto del Presidente della Federazione, che lo presiede, dei due Vice Presidenti Federali, di un Direttore e di due membri. Il Direttore della Scuola ed i membri sono nominati dal Consiglio Federale.
Il Direttore della Scuola Nazionale deve essere tesserato alla Federazione e selezionato preferibilmente tra le personalità del mondo sportivo, scientifico ed accademico.
- 3) Gli obiettivi che la Scuola Nazionale persegue sono:
 - a) la programmazione dei Corsi di formazione ed aggiornamento dei Quadri dirigenziali della Federazione, in armonia con il "Piano Nazionale di Formazione dei Quadri Sportivi";
 - b) l'organizzazione di convegni e seminari su tematiche inerenti l'attività sportiva di Alto livello;
 - c) lo sviluppo di attività pubblicitaria ed editoriale e la realizzazione di sussidi didattici e di documentazione specialistica;
 - e) l'aggiornamento della biblioteca, della cine-videoteca, di altri materiali audiovisivi e del relativo Catalogo.

- 4) I programmi della Scuola Nazionale, la nomina dei collaboratori e dei Docenti Federali, nonché la stipula di accordi e di convenzioni sono deliberati dal Consiglio Federale.
- 5) La Scuola Nazionale collabora con le Commissioni Nazionali, la Direzione Tecnica Federale ed il Centro Studi e Ricerche.

Art. 21.- Il Centro Studi e Ricerche

- 1) Il Centro Studi e Ricerche ha lo scopo di sviluppare e coordinare la ricerca scientifica applicata allo sport in campo tecnico, didattico, biomedico, socio-psico-pedagogico e giuridico.
- 2) Il Centro Studi e Ricerche è diretto da un Comitato Scientifico composto di un Direttore e di due membri, nominati dal Consiglio Federale.
Il Direttore del Centro Studi e Ricerche deve essere tesserato alla Federazione e selezionato preferibilmente tra le personalità del mondo sportivo, scientifico ed accademico.
- 3) Gli obiettivi del Centro Studi e Ricerche sono quelli di integrare le risposte del mondo scientifico all'interno del contesto metodologico sportivo a vari livelli di qualificazione.
- 4) Il Centro Studi e Ricerche collabora con le Commissioni Nazionali, la Scuola Nazionale e la Direzione Tecnica Federale.

Art. 22. - Gli Ispettori Federali

Gli Ispettori Federali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno il compito di effettuare, su incarico del Presidente stesso o del Segretario Generale, ispezioni, verifiche e controlli di natura tecnico-organizzativa presso le Società affiliate.

Art. 23.- Il Direttore Tecnico Regionale

- 1) Il Direttore Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 2) Il Direttore Tecnico Regionale deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico II Livello federale.
- 3) I compiti del Direttore Tecnico Regionale sono :
 - a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale;
 - b) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente del Comitato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale :
 - a.1) il calendario dell'attività agonistica regionale;
 - a.2) l'elenco degli Atleti di interesse regionale.
 - c) predisporre la relazione annuale sull'attività svolta in Regione da inviare alla Direzione Tecnica Nazionale per il tramite della Segreteria Federale;
 - d) collaborare con i Tecnici Federali periferici in merito ai raduni regionali ed interregionali;
 - e) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Comitato Regionale.
- 4) Il Direttore Tecnico Regionale può essere coadiuvato, in funzione delle esigenze regionali, da tecnici nominati dal Consiglio Regionale.

Art. 24. - Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara

- 1) Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Regionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 2) Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara non può essere nominato tra i componenti eletti del Consiglio Regionale e, in via preferenziale, deve essere in possesso della qualifica di Arbitro nazionale, Internazionale o Benemerito.

- 3) I compiti del Commissario Regionale Ufficiali di Gara sono:
 - a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Ufficiali di gara;
 - b) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente del Comitato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale :
 - b.1) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;
 - b.2) il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali per l'acquisizione della qualifica di Arbitro Regionale;
 - c) designare gli Ufficiali di Gara per le gare regionali e provinciali;
 - d) proporre alla Commissione Nazionale Ufficiali di gara, per il tramite della Segreteria Federale, i nominativi degli Arbitri Regionali idonei a sostenere gli Esami per la promozione alla qualifica nazionale;
 - e) inviare alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e al Comitato Regionale una relazione annuale sul lavoro svolto da ciascun Ufficiale di Gara della Regione;
 - f) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale.

Art. 25. – Il Commissario Regionale Insegnanti Tecnici

- 1) Il Commissario Regionale Insegnanti Tecnici è nominato dal Consiglio Regionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 2) Il Commissario Regionale Insegnanti Tecnici deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico II Livello federale.
- 3) I compiti del Commissario Regionale Insegnanti Tecnici sono:
 - attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici;
 - proporre entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente del Comitato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale il calendario dei Corsi Tecnici Regionali di qualificazione e di aggiornamento;
 - proporre iniziative utili per migliorare la preparazione degli Insegnanti Tecnici Regionali;
 - svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale.
- 4) Nell'attuazione dei suoi compiti il Commissario Regionale Insegnanti Tecnici può avvalersi della collaborazione del Commissario Regionale Cultura Fisica e può essere coadiuvato, in funzione delle esigenze regionali, da tecnici nominati dal Consiglio Regionale.

Art. 26. - Il Commissario Regionale Attività Giovanile

- 1) Il Commissario Regionale Attività Giovanile è nominato dal Consiglio Regionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 2) Il Commissario Regionale Attività Giovanile deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico II Livello federale, Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie.
- 3) I compiti del Commissario Regionale Attività Giovanile sono :
 - a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Attività Giovanile;
 - b) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente del Comitato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale il calendario delle manifestazioni promozionali giovanili ;
 - c) instaurare i rapporti con le scuole della Regione;
 - d) proporre le iniziative utili per migliorare la promozione dell'attività giovanile;

- e) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale;
- f) collaborare con il Commissario Tecnico Regionale sulla formazione e su tutte le attività tecniche e promozionali disposte dalla Federazione e dal Comitato Regionale sul territorio di competenza.

Art. 27.- Il Commissario Regionale Cultura Fisica

- 1) Il Commissario Regionale Cultura Fisica è nominato dal Consiglio Regionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 2) Il Commissario Regionale Cultura Fisica deve essere in possesso almeno della qualifica di Insegnante Tecnico II Livello federale, Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie. .
- 3) I compiti del Commissario Regionale Cultura Fisica sono :
 - a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Cultura Fisica;
 - b) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente del Comitato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale il calendario delle manifestazioni promozionali di Cultura Fisica;
 - c) proporre le iniziative utili per migliorare la promozione della Cultura Fisica;
 - d) collaborare con i referenti nazionali delle discipline della Cultura Fisica;
 - e) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale.

TITOLO V GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 28. - Norme Generali

- 1) La direzione delle discipline sportive controllate dalla FIPCF è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Ufficiali di Gara.
- 2) La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami disposti dal Regolamento Arbitrale Federale.
- 3) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti :
 - a) età compresa tra il 18° ed il 65 ° anno;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene comportanti l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
 - e) idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
- 4) La qualifica di Arbitro Nazionale ed Internazionale è incompatibile con quella di Insegnante Tecnico, con quella di Atleta e con qualsiasi altra carica federale e sociale.
- 5) Gli Ufficiali di Gara svolgono i loro compiti secondo le norme dei Regolamenti Arbitrali delle Federazioni Internazionali di riferimento e dei Regolamenti Tecnici federali.

- 6) Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
- 7) Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
- 8) Gli Ufficiali di Gara sono posti fuori quadro temporaneo per i seguenti motivi :
 - a) elezione o nomina ad una carica federale o sociale, limitatamente agli Arbitri Nazionali o Internazionali, per la sola attività nazionale e senza la perdita di alcun diritto;
 - b) provvedimento disciplinare, di natura inibitiva per l'intera durata dello stesso, adottato dai competenti Organi Federali;
 - c) n° 3 assenze ingiustificate nelle designazioni o altre gravi carenze indicate nel Regolamento Arbitrale Federale;
 - d) specifica motivata richiesta alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, da parte dell'interessato per un periodo massimo di due anni.
Inoltre, gli Arbitri, per la mancata partecipazione, non giustificata, ad un Corso di aggiornamento sono posti fuori quadro temporaneamente fino al Corso successivo. Le procedure di riammissione nei quadri federali sono disciplinate nel Regolamento Arbitrale Federale.
- 9) Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi :
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) per la perdita di uno dei requisiti di cui al punto 3) del presente Articolo;
 - d) provvedimento di radiazione comminata dai competenti Organi Federali.
 - e) mancato reinserimento nei quadri entro il secondo anno successivo alla messa fuori quadro temporanea.

Art. 29. – Livelli di Inquadramento

- 1) Gli Ufficiali di Gara sono classificati con i seguenti Livelli di Inquadramento:
 - a) Arbitri Regionali;
 - b) Arbitri Nazionali;
 - c) Arbitri Internazionali;
 - d) la Giuria;
 - e) Segretari di gara;
- 2) La formazione e le modalità di graduazione ai vari livelli di inquadramento sono rinviati al Regolamento Arbitrale Federale che deve essere sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO VI GLI INSEGNANTI TECNICI

Art. 30. - Norme generali

- 1) L'insegnamento della Pesistica e della Cultura Fisica nell'ambito della Federazione e delle Società ad essa affiliate è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico.
- 2) La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami sulla base del Regolamento di Formazione Tecnica Federale.
Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti :
 - età compresa tra il 18° e il 60 ° anno;
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene comportanti l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.
 - idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
- 3) Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro temporaneo per i seguenti motivi :
 - a) provvedimento disciplinare di natura inibitiva per l'intera durata dello stesso, adottato dai competenti Organi Federali;
 - b) specifica motivata richiesta, alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, da parte dell'interessato per un periodo massimo di due anni;
 - c) mancata partecipazione, non giustificata, ad almeno un Corso annuale di aggiornamento o di specializzazione organizzato a livello regionale o nazionale; Le procedure di riammissione nei quadri tecnici federali sono indicate dal Regolamento di Formazione Tecnica Federale.
- 4) Gli Insegnati Tecnici cessano di far parte dell'Albo federale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale
 - c) perdita di uno dei requisiti di cui al punto 2) del presente Articolo;
 - d) radiazione comminata dai competenti organi di giustizia;
 - e) mancato reinserimento nei quadri entro il secondo anno successivo alla messa fuori quadro temporanea.
- 5) La qualifica di Insegnante Tecnico è incompatibile con quella di Arbitro Nazionale ed Internazionale.

Art. 31. – Livelli di Inquadramento

- 1) Gli Insegnanti Tecnici sono classificati con i seguenti Livelli di Inquadramento:
 - a) Allenatore di Pesistica e Cultura Fisica (I Livello)
 - b) Istruttore di Pesistica e Cultura Fisica\ Personal Trainer (II Livello)
 - c) Maestro di Pesistica e Cultura Fisica o Personal Trainer Master (III Livello)
 - d) Maestro di Pesistica e Cultura Fisica o Personal Trainer Master (IV Livello)
- 2) La formazione e le modalità di graduazione ai vari livelli di inquadramento sono rinviate al Regolamento di Formazione Tecnica Federale, predisposto in armonia con il Piano Nazionale di Formazione dei Quadri Sportivi del CONI e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO VII GLI ATLETI

Art. 32. - Norme generali

- 1) Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIPCF gli Atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata.
- 2) Il tesseramento degli Atleti minorenni deve essere sottoscritto da chi esercita la potestà genitoriale.
- 3) Il tesseramento dà diritto a partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate ed alla copertura assicurativa che la Federazione avrà stipulato.
- 4) E' consentito il tesseramento di Atleti stranieri, anche extracomunitari, purché in regola con il permesso di soggiorno e non vincolati con Società di altri Paesi. Il limite annuale di ingresso degli sportivi stranieri è stabilito sulla base delle disposizioni dettate dal CONI e dalla vigente legislazione in materia sportiva.
- 5) E', altresì, consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero. Essi possono partecipare a tutta l'attività agonistica.
- 6) Gli Atleti sono qualificati dilettanti secondo le norme del CIO e delle Federazioni Internazionali.

Art. 33 . - Classi degli Atleti

- 1) Gli Atleti sono suddivisi in:
 - Pre agonisti dal 6° al 13° anno di età;
 - Giovanissimi solo 13 anni;
 - Agonisti:
 - Esordienti solo 14 anni;
 - Cadetti dal 15° al 16° anno di età;
 - Speranze dal 17° al 18° anno di età;
 - Juniores dal 19° al 20° anno di età;
 - Seniores dal 21° al 40° anno di età;
 - Master A dal 41° al 45° anno di età;
 - Master B dal 46° al 55° anno di età;
 - Master C oltre i 55 anni;
 - Non Agonisti.

Le classi di età sono definite annualmente nel Programma dell'Attività Federale, anche in relazione ai Regolamenti Internazionali.
- 2) L'età minima per l'accesso all'attività agonistica per la disciplina della pesistica è fissata a 14 anni.
- 3) Gli Atleti tesserati come Agonisti hanno diritto a partecipare all'attività agonistica federale.
Gli Atleti tesserati come Non Agonisti non possono partecipare all'attività agonistica federale.

Art. 34. - Vincolo Sociale

- 1) Per gli Atleti tesserati come Preagonisti, Non Agonisti ed Agonisti Esordienti, Cadetti e Master il vincolo è annuale.

- 2) Per gli Atleti tesserati come Agonisti Speranze, Juniores e Seniores il vincolo è per il quadriennio olimpico.
- 3) Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo quadriennale, gli Atleti devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.
- 4) Lo scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva è autorizzato dal Consiglio Federale, su domanda dell'Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:
 - a) scioglimento della Società Sportiva;
 - b) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 gennaio;
 - c) mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 gennaio per inadempienza della Società Sportiva;
 - d) cambiamento di residenza ed arruolamento nei corpi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare.
- 5) La domanda di trasferimento deve essere presentata dall'Atleta interessato, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza e per conoscenza al Consiglio Federale e deve contenere:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) Società Sportiva alla quale intende trasferirsi;
 - c) motivo della richiesta di trasferimento con allegata documentazione.
- 6) Qualora la Società Sportiva non rilasci il nullaosta al trasferimento, richiesto in corso di vincolo, in casi di particolare e comprovata gravità il Consiglio Federale può autorizzare l'Atleta, fermo restando il vincolo sportivo con la Società Sportiva di appartenenza, ad allenarsi presso altra Società Sportiva della stessa Regione e ad essere iscritto ed assistito dalla stessa durante le gare, per conto della Società Sportiva di appartenenza, o autorizzarne eccezionalmente il trasferimento.
- 7) Per gli Insegnanti Tecnici il vincolo è annuale, salvo diverso accordo con la Società Sportiva. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati ed al Comitato Regionale competente.
- 8) Nel caso di scioglimento del vincolo sociale, per l'arruolamento, nel corso dell'anno agonistico, nei Corpi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, di cui al precedente Punto 4), Lettera d), il punteggio maturato dall'Atleta fino alla conclusione del primo anno solare, spetta il 50% alla Società Sportiva di provenienza e per il restante 50% al Gruppo Sportivo Militare.
Tale ripartizione è ammessa solo qualora l'Atleta abbia disputato con la Società Sportiva di provenienza, almeno una gara nell'anno agonistico in corso.

Art. 35. - Gli Azzurri

- 1) La qualifica di "Azzurro" è riconosciuta esclusivamente ad Atleti e Tecnici che, su designazione dei competenti Organi Federali, abbiano partecipato ai Giochi Olimpici, ai Campionati Mondiali o Europei, ai Giochi del Mediterraneo o ad una manifestazione internazionale ufficiale delle Squadre Nazionali.
- 2) La qualifica di "Azzurro" costituisce il massimo onore ed il massimo riconoscimento d'ordine morale.
- 3) L' "Azzurro" nelle manifestazioni internazionali rappresenta l'Italia e deve fare il possibile per tenerne alto il prestigio, affrontando le competizioni con il massimo impegno fisico e morale.
- 4) L' "Azzurro" assume l'obbligo della più rigorosa disciplina e deve essere esempio di lealtà, generosità e serietà.
- 5) E' costituito l'Albo degli Azzurri di Pesistica.

Art. 36. - Squadre Nazionali

- 1) Le Squadre Nazionali sono composte dalle delegazioni federali che ufficialmente rappresentano l'Italia nelle competizioni internazionali.
- 2) Una Squadra Nazionale oltre che degli Atleti è, di regola, composta:
 - del Capo Delegazione;
 - del Direttore Tecnico Nazionale.
- 3) Il Capo Delegazione rappresenta la Federazione ed è il solo autorizzato a tenere i necessari rapporti con le Autorità Sportive e non Sportive straniere.
- 4) Tutti i componenti della Squadra sono rigorosamente tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Al rientro in sede deve inviare al Presidente della Federazione una relazione sul comportamento della Squadra Nazionale.
- 5) Il Capo Delegazione assume, ai fini amministrativi, la responsabilità del Funzionario Delegato.
- 6) Il Direttore Tecnico Nazionale è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli Atleti.
- 7) Il Capitano della Squadra è designato, di volta in volta, dal Direttore Tecnico Nazionale fra gli Atleti che abbiano il maggior numero di presenze in Nazionale. Compito del Capitano è di assistere i propri compagni e di rappresentare all'Allenatore Federale le eventuali necessità degli Atleti. Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla Squadra. Alfiere della Squadra è l'Atleta più rappresentativo. Compito dell'Alfiere è di portare la bandiera italiana nelle sfilate e nelle cerimonie ufficiali.

TITOLO VIII LE GARE

Art. 37. - Norme generali

Le Gare di Pesistica e Cultura Fisica si svolgono nel rispetto dei Regolamenti Tecnici secondo il "Programma dell'attività federale" approvato dal Consiglio Federale di anno in anno .

Art. 38. - Partecipazione

- 1) Possono partecipare alle gare organizzate dalla FIPCF tutti coloro che abbiano contratto il tesseramento con una Società Sportiva affiliata e siano in regola con le norme sanitarie.
- 2) E' fatto divieto alle Società affiliate ed a tutti i tesserati di partecipare a manifestazioni non riconosciute dalla Federazione.
- 3) La partecipazione di Rappresentative Regionali, Società affiliate ed Atleti a gare di Pesistica e Cultura Fisica che si svolgono all'estero deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Federale.

Art. 39. - Organizzazione Gare Internazionali in Italia

- 1) Le Società affiliate interessate all'organizzazione di gare internazionali in Italia, devono formulare specifica richiesta per il tramite del Comitato Regionale al Consiglio Federale entro il 20 settembre dell'anno precedente.

- 2) E' fatto assoluto divieto alle Società affiliate ed ai Comitati Regionali di richiedere l'organizzazione di Manifestazioni internazionali ufficiali direttamente alle Federazioni Internazionali.
- 3) Le proposte di candidatura per l'organizzazione in Italia di manifestazioni internazionali ufficiali sono presentate alle Federazioni Internazionali esclusivamente dalla FIPCF.

Art. 40. - Organizzazione Gare Nazionali

Le Società affiliate interessate all'organizzazione delle gare nazionali previste dal "Programma dell'attività federale" devono formulare specifica richiesta per il tramite del Comitato Regionale competente che provvederà a formulare il proprio motivato parere circa le condizioni logistiche e strutturali della sede di gara.

Art. 41. - Organizzazione Gare Regionali

I Comitati Regionali sono tenuti ad organizzare le gare nel rispetto del "Programma dell'attività federale" nell'ambito del territorio di competenza.

TITOLO IX LE ASSEMBLEE

Art. 42. – Norme Generali

- 1) La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali e Regionali, ordinarie e straordinarie, sono regolati dallo Statuto Federale.
- 2) Quanto previsto nei successivi Articoli del presente Titolo, si applica, per quanto compatibile, anche alle Assemblee Regionali.

Art.43. – Ricorso avverso l'errata o omessa attribuzione dei voti

- 1) La Classifica Generale, che determina l'assegnazione dei voti alle Società Sportive per le votazioni in Assemblea, viene predisposta dalla Segreteria Federale sommando i punteggi acquisiti ogni anno dagli Atleti nelle diverse categorie di peso. La Classifica Generale è notificata a tutti gli aventi diritto di voto attraverso posta ordinaria e pubblicazione sul Sito Federale contestualmente alla data di indizione dell'Assemblea.
- 2) Le Società Sportive affiliate possono avanzare ricorso alla Commissione Federale d'Appello avverso i dati risultanti dalla classifica generale, sia per omessa che per errata attribuzione del voto.
- 3) Il ricorso può essere proposto anche da parte di chiunque vi abbia interesse.
- 4) Il ricorso, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere depositato (a mezzo Raccomandata o a mano) presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre i 10 giorni successivi la data di pubblicazione sul Sito Federale della classifica generale, con atto sottoscritto dal Presidente della Società Sportiva o da chi è legittimato a sostituirlo.
- 5) Il ricorso deve essere contestualmente notificato alle Società Sportive eventualmente interessate.
- 6) Il termine per le controdeduzioni delle Società Sportive interessate è di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
- 7) I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza dalla Commissione Federale d'Appello; in base alle decisioni adottate la Commissione compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni e dei reclami respinti.

- 8) La nota è trasmessa, dalla Segreteria Federale, entro 5 giorni dal suo deposito, agli interessati con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento o tramite e.mail con avviso di ricezione. Inoltre, ne è data comunicazione agli aventi diritto attraverso comunicati ufficiali o pubblicazione sul sito federale.
- 9) Le decisioni adottate dalla Commissione Federale d'Appello sono definitive.

Art. 44. – Commissione Verifica Poteri e Scrutinio

- 1) La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'Art. 16, Punto 13), dello Statuto Federale.
- 2) La Commissione è composta di un Presidente e di un minimo di tre ad un massimo di 10 componenti
- 3) La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.
- 4) Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio i candidati alle cariche federali.
- 5) I compiti della Commissione sono:
 - a) controllare l'identità dei rappresentanti delle Società Sportive, presenti di persona o per delega;
 - b) accertare la validità delle deleghe;
 - c) controllare l'identità dei rappresentanti degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici;
 - d) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto;
 - e) provvedere allo scrutinio nelle votazioni:
- 6) Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:
 - a) il numero delle Società Sportive aventi diritto presenti in Assemblea con il numero dei voti loro spettanti.
 - b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici aventi diritto e presenti in Assemblea con il numero di voto loro spettanti;
 - c) il numero ed il contenuto dei ricorsi, se presentati, ai sensi del Punto 5) del presente Articolo.

Art. 45. – Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

- 1) Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura nei termini di cui all'Art. 14, Punto 10), dello Statuto Federale.
- 2) Scaduti i termini prescritti, il Segretario Generale della Federazione provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
- 3) Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante affissione presso gli Uffici Federali o pubblicazione sul Sito Federale entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea..
- 4) Analoghe procedure devono essere eseguite a cura dei Comitati Regionali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
- 5) Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
- 6) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche federali è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso il ricorso alla Commissione Federale d'Appello la quale si pronuncerà entro i 5 giorni successivi alla ricezione del ricorso. I ricorsi devono essere depositati presso la Segreteria Federale a mezzo raccomandata o a mano, entro i 5 giorni successivi la data di

pubblicazione delle candidature.

Art. 46 . – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

- 1) All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, esaminata l'identità e la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento, interrompe i lavori ed accerta se si sia costituito il quorum richiesto ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Federale.
- 2) In caso affermativo, passa a redigere il verbale di cui all'Art. 44, Punto 6) del presente Regolamento; in caso negativo, riprende i lavori fino all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione e quindi passa a redigere il verbale.
- 3) Il Presidente Federale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale. Successivamente, invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vicepresidente che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione.
- 4) Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'Art. 16 dello Statuto Federale;
 - e) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio;
 - f) dichiara chiusa l'Assemblea esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Art. 47. – Verbale dell'Assemblea

- 1) Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 2) Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto, entro 10 giorni, in duplice copia, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
- 3) Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione di copia del verbale presso la Segreteria Federale.

Art. 48. – Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione Federale d'Appello da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai

lavori assembleari, a pena di inammissibilità entro e non oltre venti giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

Art. 49.—Entrata in vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

*Deliberato dal Consiglio Federale il 28 aprile 2006
Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 24 ottobre 2006*

